

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 145 del 05 maggio 2023

Associazione Nazionale Emigrati ex Emigrati Australia e Americhe (ANEA). Cancellazione dal registro delle associazioni che hanno sede nella Regione e che operano con carattere di continuità da almeno tre anni a favore dei veneti nel mondo. Art. 18, c. 2, lett. a), legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2. DGR n. 386 del 8 aprile 2022.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

A seguito della comunicazione dell'avvenuto scioglimento dell'Associazione ANEA, si dispone la cancellazione della medesima dal registro di cui all'art. 18, c. 2 lett. a) della L.R. 3/2002, con le modalità disciplinate dalla DGR n. 386/2022.

Il Direttore

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", che all'art. 18, c. 2, lett. a), istituisce il registro delle associazioni che hanno sede nella Regione e che operano con carattere di continuità da almeno tre anni a favore dei veneti nel mondo, d'ora innanzi Registro, oltre a quello dei circoli aventi sedi all'estero (art. 18 c. 2 lett. b) e a quello dei comitati o delle federazioni all'estero che svolgano attività con carattere di continuità da almeno tre anni e a cui aderisca la maggioranza dei circoli di cui alla lettera b) operanti nello Stato (art. 18 c. 2 lett. c);

VISTA la DGR n. 386 del 8/04/2022, contenente le nuove Direttive per l'applicazione della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, la quale disciplina, tra l'altro, anche le modalità di tenuta dei registri di cui al citato art.18 della L.R. n. 3/2002;

DATO ATTO che alla cancellazione dal Registro si provvede con decreto direttoriale e, tra le cause previste nell'Allegato A paragrafo C 4.5 della DGR n. 386/2022, è indicato lo scioglimento dell'associazione iscritta;

DATO ATTO che l'associazione ANEA risulta iscritta al registro con DGR n. 3010 del 3/10/2003;

VISTA la DGR n. 1256 del 1/09/2020 che, in esito della periodica ricognizione della permanenza dei requisiti per mantenere l'iscrizione al registro delle associazioni di cui all'art. 18 c. 2 lett. a) della LR 3/2002, sospendeva l'iscrizione dell'Associazione ANEA, nelle more del ricevimento dell'integrazione documentale richiesta;

VISTA la nota prot. n. 199379 del 13/04/2023 di trasmissione del verbale dell'assemblea straordinaria dell'Associazione ANEA tenutasi nel giorno 1/04/2023;

PRESO ATTO che l'assemblea straordinaria, regolarmente convocata, ha deliberato lo scioglimento dell'Associazione all'unanimità dei voti;

VISTA la nota prot. n. 216916 del 21 aprile 2023 di comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dal Registro;

CONSIDERATO che l'Associazione non ha ulteriori rapporti giuridici in essere con la Regione;

VISTA la DGR n. 715 del 8/06/2021 che attribuisce la competenza in ordine ai procedimenti in tema di "Veneti nel mondo" alla Direzione Beni Attività culturali e Sport;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla cancellazione dell'Associazione ANEA dal Registro;

VISTO l'art. 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

decreta

1. di cancellare l'Associazione Nazionale Emigrati ex Emigrati Australia e Americhe (ANEA) dal registro delle associazioni che hanno sede nella Regione e che operano con carattere di continuità da almeno tre anni a favore dei veneti nel mondo di cui all'art. 18, c. 2, lett. a) della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2;

2. di notificare al legale rappresentante dell'Associazione di cui al punto 1. il presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Fausta Bressani